

-17-

Adunanza del 17 settembre 1915.

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il Consigliere Tirardo, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Recchini quale segretario del Consiglio di Amministrazione. È giustificata l'assenza del Consigliere Beneduce. Presiede il Vice Presidente in sostituzione del Presidente, impedito.

1. Gestione immobili. Inquilino Costi.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la domanda di riduzione di canone di affitto avanzata dal Sig. Costi, proprietario del fabbricco posto in via del Veritone 128;

Ritenuto che, a giudizio del tecnico dello Istituto, la pigione di lire 400 mensili è alquanto elevata, a confronto di quella che pagano altri negozianti vicini, in posizioni anche migliori;

Considerato che il contratto di affitto è già scaduto e che se il Costi lasciasse la bottega non sarebbe facile un pronto riaffitto;

Il Comitato è di parere che la pigione onde trattarsi possa ridursi da L. 400 a lire

300 mensili.

## 2. Gestione immobili. Inquilino Bodi.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la domanda di riduzione di canone di affitto presentata dal sig. Amundo Bodi, proprietario del negozio di ombrelli, bastoni, e chincaglierie posto in via del Cristone N° 142. -;

Ritenuto che, a giudizio del tecnico dell'Obbl. Subo, la pigione di £. 450 è alquanto elevata; che il Bodi non rimoverebbe il suo contratto a quelle condizioni e che il riaffitto della bottega non sarebbe facile;

Il Comitato è di avviso che la pigione onde trattarsi possa ridursi da £. 450 a lui 375 ed anche se necessario, a £. 350, con contratto della durata di un anno.

## 3. Sovvenzione agli Ispettori Siveri e Albanese.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale;

Ritenuto che gli Ispettori sig. Francesco Siveri e sig. Esalvio Albanese, il primo ad Ancona ed il secondo a Bari, si trovano in condizioni spe-

cialissime, e cioè in zone pericolose per lo stato di guerra, tanto che sono stati costretti a trasportare altrove le rispettive famiglie sopportando per conseguenza spese non lievi;

Che la Direzione Generale ha concesso al Sirini £. 500 e all'Albanese £. 300. a titolo di anticipazione sullo stipendio, sulle quali il Sirini ha già scontato £. 150. e nulla ancora l'Albanese;

Su proposta del Direttore Generale,

Il Comitato consente la concessione di £. 350 al signor Sirini e di £. 300 al sig. Albanese a titolo di speciale sussidio, da compensare con le somme già ricevute e non ancora scontate.

Asj

#### 4. - Norme per la concessione di mutui per costruzione di case popolari.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale, sullo schema di norme apprestato da lui, dal Vice Presidente e dal Consiglio Verardo, per le operazioni di prestito per costruzione di case popolari, alle quali l'Istituto è stato autorizzato con la legge 8 aprile 1915 N° 50/1;

Puro atto dello schema predetto, del quale viene data lettura.

Il Comitato delibera di presentarlo al Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole, nel testo che qui di seguito si trascrive:

Art. 1°)

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni assume le operazioni di prestito di cui nella legge 8 aprile 1915 N° 501 con le seguenti norme e, per quanto non è da esse preceduto, sotto l'osservanza delle disposizioni della legge (testo unico) 2° febbraio 1908 N° 89 e del relativo regolamento.

Art. 2°)

I prestiti sono esclusivamente concessi contro la stipulazione di una assicurazione vita che garantisca la morte dell'assicurato, o alla scadenza del termine stabilito in polizza, il rimborso del capitale anticipato.

Il pagamento del premio di assicurazione corrispondente al rischio di morte o al rischio d'impiego, e degli interessi sull'anticipazione, deve essere garantito o con delegazioni su stipendi, regolarmente accettate dalle competenti Amministrazioni, pubbliche o private,

o con quelle altre forme che siano riconosciute idonee dall'Istituto Nazionale.

Art. 3°

La durata del differimento per le assicurazioni miste di cui nel precedente articolo non può essere superiore a 30 anni e in nessun caso protrarsi oltre il 65° anno di età dell'assicurato.

Art. 4°

L'interesse annuo sulle anticipazioni è fissato dal Comitato Permanente dell'Istituto Nazionale entro i limiti massimo e minimo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al netto da qualsiasi imposta presente o futura.

Art. 5°

Le anticipazioni fatte dall'Istituto Nazionale sono garantite, oltre che dal sincolo della polizza di assicurazione e dalla ipoteca di primo grado sugli immobili cui si riferiscono, da tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, degli enti e delle persone obbligate a termini del contratto di anticipazione.

Art. 6°

Il prestito non può superare i 7/10 del valore dell'immobile ipotecato, in base alla

valutazione eseguita da un perito, delegato dall'Istituto.

I mutuatari devono assicurare gli immobili contro l'incendio, presso una Impresa benemerita all'Istituto, e consentire a favore di questo la cessione del diritto a percepire, nel caso di incendio, le indennità dovute dalla impresa assicuratrice.

Art. 7°)

Le Società o gli Enti che vogliono ottenere dall'Istituto Nazionale i prestiti ad ammortamento assicurativo, debbono farne regolare domanda, corredata di tutti gli elementi necessari. Devono inoltre sottoscrivere un contratto di base nel quale siano stabiliti:

- le modalità da seguirsi per le operazioni;
- l'obbligo dell'Istituto Nazionale di fare i prestiti col metodo dell'ammortamento assicurativo a premio garantito, secondo la speciale tariffa deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
- l'obbligo della Società o dell'Ente di stipulare con l'Istituto Nazionale i contratti della specie per tutti i propri soci, salva la facoltà di rivolgersi ad altri Istituti per le

proposte che fossero dall'Istituto Nazionale dichiarate inaccettabili. Nel contratto è pure stabilita la somma cui potrà estendersi l'anticipazione per ogni singolo socio, entro il limite dei sette decimi di cui nell'articolo precedente; e sono pure indicate le condizioni dell'anticipata risoluzione dei contratti di assicurazione, sia per anticipata restituzione del mutuo, sia per mutamento nella persona dell'assegnatario, sia per altre cause.

Art. 8°)

L'Istituto Nazionale si riserva il diritto di far visitare le case state in ipoteca a suo favore, allo scopo di accertarne lo stato di manutenzione, a norma dell'art. 3 del regolamento 19 agosto 1908. n° 528.

Drj

Il mutuatario ha l'obbligo di denunziare all'Istituto Nazionale ogni mutamento che porti seco una diminuzione del valore dello stabile, come pure qualsiasi atto per parte di terzi che ne perturbino il possesso o ne contestino il diritto di proprietà.

La denunzia dev'essere fatta entro un mese

dall'arrestato mutamento, turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà?

L'Istituto ha diritto di far procedere, a spese del mutuatario, a nuova stima degli immobili e constatata così la diminuzione di valore ha diritto di chiedere un supplemento di ipoteca o il pagamento del credito conformemente all'art. 1980 Codice Civile.

Art. 9°)

Nei casi di anticipata risoluzione del contratto di assicurazione, il valore di riscatto risultante dall'apposita tabella ammessa al contratto di cui all'art. 6° è portato a diminuzione del debito del mutuatario.

Art. 10°)

La emissione delle polizze di assicurazione è subordinata, testa per testa, all'esito della visita medica eseguita da sanitari di fiducia dell'Istituto Nazionale.

Art. 11°)

I contratti stipulati con i singoli soci impegnano questi ultimi anche indipendentemente dall'esistenza e dalle sorti della Società cooperativa contrante.

Art. 12°)

L'Istituto Nazionale preferirà nelle operazioni regolate dalle presenti norme gli Enti o le Società che abbiano posto per condizione ai propri soci l'anticipazione di almeno il 10% del valore dello immobile offerto in garanzia.

Art. 13°)

I diritti di polizza e di visita medica, di atti notarili, di perizia e, in genere, tutte le spese inerenti alle operazioni di prestito, sono ad esclusivo carico dei mutuatari.


Art. 14°)

Per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla concessione dei mutui è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

M

5. Premi ad Agenzie Generali.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa le difficoltà che si sono incontrate per una rigorosa valutazione del merito dei singoli agenti Generali nella conservazione del portafoglio, per la distribuzione dei relativi premi, che



il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato  
lo;

Il Comitato delibera la erogazione dei seguenti premi di conservazione del portafoglio, e di incoraggiamento, alle Agenzie qui appresso indicate:

Provincie	Incassi Istituto secondo anno e compagnie	Premio conservazione proporzionale prof. 1° dall'uff. 2°	Premio conservazione rettificato in relazione cifra incassi	Proposte definitive sentite il parere degli Uff. 3 e 7 per	
				Premi propriari e atti	Premi d'incoraggiamento
Ancona	216.015,74	-	-	-	250.-
Arezzo	98.808,32	2.125.-	988,08	900.-	-
Belluno	58.161,43	2.431.-	581,61	500.-	-
Bergamo	315.754,30	-	-	-	750.-
Bologna	718.730,92	887.-	887.-	800.-	-
Brescia	287.339,84	2.496.-	2.496.-	1.500.-	-
Cagliari	228.931,66	-	-	-	250.-
Gallesina	144.211.-	-	-	-	750.-
Gaserta	215.264,06	1.625.-	1.625.-	1.000.-	-
Giugliano	635.564,58	2.782.-	2.782.-	1.500.-	-
Chieti	144.134,52	1.440.-	1.440.-	1.000.-	-
Lecce	614.927,10	230.-	230.-	1.000.-	-
Cosenza	204.382,39	-	-	-	300.-
Cremona	237.528,75	887.-	887.-	1.000.-	-
Genova	199.746,25	1.603.-	1.603.-	1.200.-	-

Ferrara	301.723.84	2.004.	2.004.	1.500.	-
Giugenti	143.389.01	-	-	-	300.
Sivorno	302.855.89	-	-	-	300.
Massa	131.209.57	-	-	-	250.
Messina	418.499.13	3.733.	3.733.	2.000.	-
Modena	248.663.16	60.	60.	300.	-
Novara	764.119.96	2.027.	2.027.	1.500.	-
Padova	292.691.35	263.	263.	500.	-
Parma	304.258.92	920.	920.	500.	-
Perugia	343.419.70	-	-	-	300.
Pesaro	64.650.78	2.583.	646,50	300.	-
Piacenza	236.624.68	2.554.	2.366.24	1.000.	-
Porto Maurizio	90.615.90	2.333.	906.15	500.	dn
Potenza	169.529.77	-	-	-	300.
Reggio Emilia	199.868.57	-	-	-	300.
Siena	120.953.99	-	-	-	300.
Siracusa	265.227.34	-	-	-	300.
Sondrio	137.346.05	397.	397.	500.	-
Torino	1.311.078.34	818.	818.	800.	-
Treviso	129.154.	2.603.	1.291.54	1.200.	-
Udine	191.728.	-	-	-	300.
Verona	257.759.02	2.102.	2.102.	1.000.	-
Vicenza	218.361.17	3.164.	2.183.61	1.000.	-
<b>Totale</b>	<b>10.963.229.</b>	<b>42.067.</b>	<b>33.237.73</b>	<b>23.000.</b>	<b>4.950.</b>

6. Copertura del rischio di guerra sulle assicurazioni temporanee per cessione del quinto dello stipendio a favore di appartenenti alla milizia territoriale.

Il Direttore Generale riferisce che, essendo per le disposizioni vigenti fino al 10 corrente la copertura immediata del rischio di guerra concessa gratuitamente agli appartenenti alla milizia territoriale, l'Ufficio Assicurazioni ha accettato, in conformità alle istruzioni ricevute, le assicurazioni temporanee decrescenti mensilmente per la durata di 60 mesi su teste di appartenenti alla Territoriale escludendo dal beneficio dell'assicurazione i militari di prima categoria e quelli della milizia mobile.

In seguito alla deliberazione presa dall'onorevole Consiglio di Amministrazione nella sua adunanza dell'11 corrente, di applicare cioè un sovrappremio annuo per la garanzia del rischio di guerra anche agli appartenenti alla Territoriale, non è dubbio che tale sovrappremio debba essere corrisposto anche dagli assicurandi con

polizze temporanee decrescenti mensilmente.

Tenuto conto però che le polizze in questione vengono emesse con pagamento di premio unico e che il capitale decresce in 60 mensilità, si proporrebbe che per queste assicurazioni anche il sopra-premio avesse carattere di unicità, sia per le difficoltà d'incasso che si presenterebbero qualora dovessero esservi annualità successive alla prima, sia per le complicazioni amministrative conseguenti all'applicazione di un sopra-premio annuo sopra polizze stipulate a premio unico.

W

Le poiché è da supporre che l'esposizione al rischio non potrà verificarsi per l'Istituto per un tempo molto superiore ad un anno, la misura del sopra-premio da pagarsi per una volta tanto, e da applicarsi sul capitale iniziale potrebbe essere quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione per gli appartenenti alla militia territoriale e cioè del 2% per le proposte presentate entro i 30 giorni dalla



chiamata collettiva o individuale sotto le armi e  
del 3% per quelle presentate oltre il 30° ed il  
60° giorno.

Data poi la natura speciale delle assiu-  
razioni in parola parrebbe opportuno procedere  
all'accettazione anche se le proposte saranno  
presentate oltre i 60 giorni dalla chiamata  
alle armi.

Il Comitato approva.

Dopo di che, il Vice Presidente took la  
seduta.

Il Presidente del Consiglio  
*Amey*

Il Direttore Generale

*Donni*

Il Consigliere Segretario

*Le Hofmann*